


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione Prima – Sezione IV



28 LUG. 2009



OGGETTO : Ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale disposto dal Prefetto di Prato sig. Calamai Riccardo.

Vista l'istanza di riesame del provvedimento di diniego del rilascio della licenza ex art. 42 TULPS, presentata in data 22 Ottobre 2008, per il tramite del legale di fiducia, sulla quale si richiedeva il riesame dell'istruttoria presentata alla prefettura di Prato per il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale.

Constatato che in data 10 Giugno 2009 il prefetto di Prato, con le motivazioni citate in narrativa, respingeva l'istanza del sig. Calamai Riccardo, ove veniva richiesto il rilascio del porto d'armi per difesa personale, considerato che la Questura di Prato notificava in data 04 Luglio 2009, all'istante, il decreto di respingimento dell'istanza.

Considerato che il ricorrente sig. Riccardo Calamai nato a Vaiano (PO) il 12 Luglio 1960, Residente a Prato in Via Pietro Nenni numero 33, motivava tale richiesta come previsto dall'articolo 42 TULPS, circa lo svolgimento della mansione di Guardia Ittica Venatoria Volontaria, per conto dell'associazione ENALCACCIA sezione provinciale di Prato.

Considerato che l'attività di vigilanza Ittica Venatoria, implica giocoforza rischi per la propria incolumità personale, inoltre essendo tale attività svolta per conto dell'amministrazione della Provincia di Prato, per conto dell'associazione di appartenenza, che le funzioni di vigilanza, implicano giocoforza il controllo dell'attività venatoria e del contrasto all'attività illecita del bracconaggio, tale attività perseguita penalmente, ai sensi della legge 157/1992 articolo 30, prevede specificatamente intervento del personale addetto alla vigilanza. (articolo 27 comma 1 lettera B legge 157/1992)

Constatato che i motivi del diniego, poggiano esclusivamente sulla motivazione addotta dalla amministrazione competente, per il quale l'iter informativo previsto per il rilascio della licenza in parola, poggia sul parere sfavorevole trasmesso, a carico del richiedente dalle note num. 023110/24-2P del 28 Novembre 2008, ovvero dalla nota num. 16/B div. PAS della Questura di Prato, ove risulta che il sig. Riccardo Calamai non risulta essere in possesso del requisito

di "Buona Condotta".

Visto l'estratto del provvedimento penale num. 319/2004 RGNR num. 2939/2008 Di Liguori, in riferimento alla violazione degli articoli 367 - 368 - 640 C.P, ove risulta sul medesimo remissione di querela, ovvero per gli articoli 367 - 368 C.P, la non sussistenza al fatto. Considerato altresì che in data 29 Agosto 2008, veniva accolta la RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER LA NON SUSSISTENZA DEI FATTI. In data 02 Settembre 2008 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Prato, per i motivi sopra esposti, disponeva l'archiviazione ed ipso jure, la relativa richiesta di cancellazione del procedimento penale ascritto a carico del sig. Riccardo Calamai.

Constatato inoltre che proprio a causa del mancato aggiornamento dell'archivio informatizzato interforze, gestito dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, presso il Ministero dell'Interno, le informative a carico del sig. Riccardo Calamai appaiono ogniqualvolta sfavorevoli ma che tale situazione debba essere assolutamente sanata, con l'aggiornamento dei dati inseriti nel database interforze di cui sopra.

Inoltre la Prefettura motiva il diniego del rilascio del porto d'armi adducendo che l'attività svolta dal ricorrente, essendo ATTIVITA DI VOLONTARIO non necessita per l'espletamento del servizio di vigilanza, il rilascio della licenza di porto d'armi.

In riferimento a quanto sopra esposto, dall'esame degli articoli 138 e seguenti del TULPS in materia di Guardie Particolari Giurate, ovvero dagli articoli 249 e seguenti del Regolamento di Attuazione del medesimo in materia, non si deduce alcuna sostanziale differenza, in riferimento all'attività svolta, a titolo volontario dell'istante, tutt'al più lo status di VOLONTARIO interessa solo ed unicamente il rapporto tra la Guardia Particolare Giurata e l'associazione per la quale il soggetto svolge l'attività di vigilanza. Ovvero per l'associazione non vige alcun obbligo in materia di versamento previdenziale a favore del soggetto, espletante le mansioni di Guardia Particolare Giurata, il quale talaltro, onde potere svolgere il servizio deve essere in possesso di copertura assicurativa ad hoc. Inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno numero 557/PAS/15403 - 10089.D ribadisce con estrema chiarezza che i soggetti quali appunto le GPG che svolgono funzioni pubbliche, sono assoggettati, alla formula DI GIURAMENTO di cui all'articolo 256 comma 4 del TULPS, nel quale senza dubbio alcuno rientrano appieno le Guardie Particolari Giurate che svolgono funzioni di vigilanza in materia Ittica - Venatoria - Zoofila ed Ambientale, anche a titolo volontario e pertanto gratuito per le pubbliche amministrazioni.

Non in ultimo la nota protocollo num. 557/PAS/19131 - 10173 del 06 Febbraio 2009, sulla quale viene rappresentato che il porto d'armi da rilasciarsi per le attività di vigilanza Ittica - Venatoria in presenza dei presupposti, sia quello di ARMA LUNGA.

In riferimento a quanto sopra, preme ribadire che, la moderna attività di vigilanza espletata dal personale, oltre ad essere quello attinente ai controlli in ambito venatorio sul "terreno di caccia" debba considerarsi anche l'attività prodromica inerente la vigilanza dei parchi e delle aree verdi urbane, ovvero attività di vigilanza tese al contrasto dell'attività illecita dell'abbandono di rifiuti, per il quale la presentazione di agenti in servizio, armati di arma lunga non fanno altro che produrre impatto aggressivo nei confronti di quei cittadini assoggettati ai controlli.

Considerato altresì a tale proposito le richieste di regolamentazione e ristrutturazione a carattere nazionale del Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale da parte dell' A.T.G.V.I. - Associazione Tutela Guardie Volontarie d' Italia ed i presupposti di collaborazione con l' amministrazione centrale del Ministero dell' Interno.

Per i motivi sopra esposti con il presente RICORSO si richiede a norma delle leggi in vigore, il RIESAME DELL' ISTANZA, ed il relativo ACCOGLIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO ed ottenere, il rilascio del porto d' armi a tariffa ridotta per difesa personale ai sensi ex art. 42 TULPS a favore del sig. Riccardo Calamai.

Prato : 28 Luglio 2009.

Calamai Riccardo


Allegati :

- 1) Decreto di diniego del rilascio del porto d' armi per difesa personale notificato in data 04 Luglio 2009
- 2) Atto della Procura della Repubblica di Prato.